

# IACP di Salerno in liquidazione

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 10/01/2022

SALIQ - Commissario Liquidatore

**OGGETTO: MODELLO UNICO 2021** 

\*\*\*\*\*

# IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

### PREMESSO CHE:

- Il titolo II del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 73, comma 1, lett. b), stabilisce che le società di capitali e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o prevalente lo svolgimento di attività commerciale sono soggette all'imposta sui redditi e sono tenute alla presentazione del "Modello Unico Società di Capitali";
- Gli I.A.C.P., dando vita principalmente, con le sue molteplici attività, a quel genere di attività commerciale svolta professionalmente, di cui all'art. 51 TUIR, sono da considerarsi inquadrabili tra soggetti passivi d'imposta di cui alla citata lettera b) del comma 1 dell'art. 73 dello stesso testo unico;
- Quanto suddetto è stato confermato da numerose risoluzioni del Ministero delle Finanze, tra cui si richiamano quelle della Direzione Generale delle Imposte dirette n° 11/906 del 09.07.1975, n° 9/1294 del 16.04.1988 e la n° 141/E del 4 giugno 1998;
- L'imposta sui redditi suddetta, a seguito dell'approvazione del d.lgs. 12.12.2003 n° 344, attuativo della legge delega 7 aprile 2003, n. 8, non è più l'IRPEG ma l'IRES (imposta sul reddito delle società), che l'ha, di fatto, sostituita;

- Il decreto leg.vo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive integrazioni e modificazioni prevede per la stessa tipologia di aziende ed enti sopra descritta l'assoggettabilità dei redditi all'IRAP e la compilazione di un apposito modello, che non è più all'interno dell'Unico, ma va presentato a parte;
- Il D.P.R. 633/72 e successive integrazioni e modificazioni prevede sempre per i medesimi soggetti l'imposizione dell'IVA sugli acquisti, sulle vendite e sui corrispettivi, nonché la tenuta dei registri obbligatori e la presentazione di una comunicazione annuale sintetica e della dichiarazione dell'IVA, da includere all'interno del Modello Unico;
- A partire dall'anno 2017 la citata comunicazione è stata eliminata, mentre la dichiarazione annuale Iva deve essere presentata separatamente dal Modello Unico ed in via anticipata, entro la scadenza definita di volta in volta dal legislatore che, per il 2021 è fissata al 30 aprile;
- Altra novità è la trasmissione con cadenza periodica della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva(LI.PE), introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017;
- L'art. 17, sesto comma, lett. a-ter) del D.P.R. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190, ha esteso il meccanismo del reverse charge anche ai committenti, con particolare riferimento alle prestazioni riguardanti i servizi di pulizia, le demolizioni, l'installazione di impianti e i lavori di completamento;
- Per una precisa individuazione delle prestazioni soggette al R.C. occorre far riferimento alla tabella Ateco 2007;
- La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha introdotto nei rapporti tra il privato e una parte della pubblica amministrazione il meccanismo dello split payment, con il quale quest'ultima paga al privato esclusivamente la base imponibile, provvedendo poi a versare l'Iva all'erario in luogo e per conto del privato;
- Con il decreto legislativo n. 50 del 24/4/17, convertitonella legge n. 96 del 21/6/17, tale meccanismo è stato esteso, a partire dal 15.07.2017, a tutte le P.A. incluse nell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009, tra le quali sono citati tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e, quindi anche gli I.A.C.P.;
- Tale meccanismo, inoltre è stato esteso anche ai pagamenti nei confronti dei professionisti;
- Il Decreto "Dignità" n. 87/2018 ha escluso nuovamente, a partire dal 15.07.2018, i professionisti dal meccanismo dello split payment;
- Il Comma 916 dell'art. 1 della Legge 205/2017 ha modificato il D.L. 127 del 05 agosto 2015,

prevedendo, a partire dall'01.01.2019, la fatturazione elettronica nei confronti dei privati;

- L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore n° 13095 del 15 gennaio 2021, ha approvato il modello Iva 2021, con provvedimento n° 28929 del 29 gennaio 2021 ha approvato il modello Ires 2021 e con provvedimento n. 28883 del 29.01.2021 il modello Irap 2021 con le relative istruzioni;
- L'art. 25 del decreto leg.vo n. 241/1997, che ha introdotto il nuovo sistema delle compensazioni in materia di tributi, consentiva una compensazione orizzontale tra imposte entro un limite di €. 516.456,90;
- Tale importo è stato elevato a 700.000 euro a partire dall'esercizio 2014, dall'art. 9, D.L. 35/2013, convertito con modifiche dalla legge 64/2013;
- Al riguardo, tuttavia, il comma 1) dell'art. 31 del D.L. 78/2010 impone il divieto di utilizzare lo strumento della compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a 1.500 Euro;
- Il decreto legge n° 79/2010 ha stabilito, inoltre, che per poter compensare orizzontalmente il credito IVA per importi superiori a 15.000 euro occorre che sulla dichiarazione IVA sia apposto un visto di conformità da un professionista abilitato, mentre la cd. "compensazione libera" dell'IVA a credito, ai sensi dell'art. 8, commi 18 e 19 del D.L. 02.03.2012 n. 16, può essere effettuata solo per importi non superiori a 5.000,00 euro;
- La legge di Stabilità 2014 e nello specifico l'articolo 1, comma 574 della legge 147/2013 ha sancito che l'obbligo del visto di conformità sulle dichiarazioni, oltre che per i crediti IVA sopra i 15.000 euro, sia obbligatorio anche per compensare i crediti Irpef, Irap e Ires che superano detta soglia limite;
- Il citato decreto lgs. N° 50/2017, all'art.3, ha poi introdotto una stretta sulle compensazioni fiscali, prevedendo in particolare, l'abbassamento da 15.000 a 5.000 euro del limite della compensazione libera dei crediti IVA ed ha introdotto l'obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- Il D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 e successive integrazioni e modificazioni ha dettato nuove modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA, introducendo l'invio telematico delle stesse;
- L'Istituto è stato abilitato all'utilizzo del servizio suddetto in data 27 aprile 1999;

- Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.600/73 le dichiarazioni devono essere conservate sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui sono state presentate, in quanto l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiedere l'esibizione delle dichiarazioni su supporto cartaceo, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante;
- Per quanto detto è opportuno produrre su carta una copia delle dichiarazioni conservate nel file trasmesso;
- Con l'art. 5, comma 3, della legge 27.12.2002 n°289(finanziaria 2003) è stato stabilito che i contributi ERP concorrono alla formazione della base imponibile IRAP;
- L'Agenzia delle Entrate, con risposta dd. 13 maggio 2003, prot. 2003/76968, in risposta ad un interpello, proposto dalla Federcasa, ha confutato la tesi diretta ad affermare l'intassabilità ai fini IRAP dei finanziamenti ERP;
- Altre Agenzie periferiche delle entrate hanno confermato, in risposta ad altri interpelli o quesiti presentati da altri Istituti, quanto statuito dall'Agenzia centrale;
- La Federcasa, con la circolare n°117 del 17.07.2003, pur continuando a sostenere la tesi della non imponibilità ai fini IRAP, ha consigliato il versamento dell'imposta dovuta;
- Nella stessa circolare la Federcasa ha detto che omettere il versamento<<ri>risulta essere pericoloso, vuoi per l'Azienda(sotto il profilo economico) che per gli amministratori che, in quanto "autori" della ipotizzata violazione di infedele dichiarazione, sarebbero chiamati a rispondere personalmente delle sanzioni penali ed amministrative(in base al principio di personalizzazione, introdotto dal D.lgs. 472/1997)>>;
- In alcune recenti ispezioni, effettuate c/o le ALER della Lombardia, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le plusvalenze dall'alienazione degli alloggi in base alla legge 560/93 sono da tassare per intero nell'esercizio in cui si realizzano, a nulla valendo il principio che le stesse vanno riversate in un c/c infruttifero c/o la Banda d'Italia;
- In mancanza delle schede di cantiere e di qualsiasi atto contabile a supporto, relativo agli immobili ex Gescal, Incis, Ises o comunque riferito ai beni demaniali acquisiti gratuitamente o a fabbricati di vecchissima data è impossibile stabilire se per essi sia stata effettuata una capitalizzazione in conto capitale del costo dei lavori o il trattamento di questi ultimi come contributi correnti. Lo stesso dicasi per gli immobili relativamente più recenti(costruiti tra gli anni '60 e '70) per i quali esistono le schede di cantiere ma non si dispone né delle scritture contabili, né dei bilanci né tanto meno si conosce il trattamento fiscale effettuato;
- Gli immobili alienati sono tutti risalenti al periodo antecedente il 1971 e, per quanto suddetto, per essi non è possibile determinare gli eventuali costi capitalizzati ed il relativo trattamento fiscale

prescelto in passato;

- E' opportuno, pertanto, procedere a tassare per intero la plusvalenza realizzata dalla vendita degli alloggi, senza effettuare alcuno scorporo di contributi in conto capitale, non determinabili;
- Tale plusvalenza deve essere iscritta nella voce "altri ricavi e proventi" del conto economico riclassificato ai sensi della IV direttiva CEE, in quanto, secondo le indicazioni dell'O.I.C. dal 2018 è stato eliminato il rigo IC47 del modello Irap;
- Le somme prelevate nell'esercizio dal c/c vincolato n° 1877(fondi ex CER) della T.P.S. per finanziare gli stati di avanzamento dei lavori di M.S. e di costruzione del patrimonio ERP vanno assoggettate alla tassazione IRAP ma non IRES, in quanto contributi in conto capitale;
- Lo stesso dicasi per le somme prelevate dal c/c vincolato c/o il Tesoriere e vincolate ad interventi di M.S. finanziati con fondi della legge 80/2014 e D.L. 16.03.2015 o con i decreti regionali n. 839/07, 9/08 e 207/12;
- E' stata operata la traslazione in cinque anni dei suddetti contributi, attraverso l'iscrizione dei relativi risconti passivi nello S.P.;
- Anche l'ammortamento finanziario è stato considerato nelle citate verifiche dell'Agenzia non deducibile e, pertanto, non deve essere più effettuato;
- L'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248 stabilisce che, a partire dal 1 ottobre 2006, tutti i soggetti titolari di partita IVA, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e b) del TUIR sono tenuti ad effettuare i versamenti con modello F24 in via telematica;
- L'Istituto, rientrando nella casistica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17, sopra citato è tenuto a provvedere anch'esso in via telematica;
- L'Istituto del Cuneo fiscale, introdotto dai commi 266, 267 e 268 della legge finanziaria n° 296 del 2007, in applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 11 del d. lgs. n° 446/97, non deve essere più applicato in quanto l'ente in liquidazione non dispone più di personale, trasferito in ACER;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 18/07/2012 n. 98, aveva confermato a partire dall'anno d'imposta 2012, nelle Regioni soggette a deficit del SSN (Calabria, Campania e Molise) l'applicazione delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota IRAP nella misura di 0,15 punti percentuali. Tale aliquota viene mantenuta anche per l'anno 2021;

- Per effetto dell'art. 1, comma 501 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per i mezzi di trasporto indicati alla lett. b) dell'art. 164 del TUIR, la deducibilità era passata dal 27,5% dell'esercizio 2012 al 20% nell'esercizio 2013. Tale deducibilità ha operato anche negli anni scorsi e viene mantenuta nel 2021;
- La legge di bilancio 2017 ha previsto che, a partire dall'anno 2017, l'aliquota ordinaria Ires passa dal 27% al 24% e , conseguentemente, l'aliquota agevolata per gli I.A.C.P. è passata dal 13,75% al 12%;
- L'art. 1, comma 51, della legge 30.12.2018, n° 145 ha abrogato, a far data 01.01.2019, l'art. 6 del D.P.R. n° 601/73, che prevedeva, appunto, la riduzione agevolata della metà dell'aliquota Ires per una serie di enti, sociali, tra cui gli II.AA.CC.PP.;
- Tuttavia la disposizione suddetta ha effetto dall'entrata in vigore delle misure in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali. Se ne deduce che la citata aliquota agevolata del 12% è ancora applicabile per il saldo Ires 2020 e l'acconto Ires 2021;
- L'Istituto ha beneficiato della riduzione dell'aliquota sugli acconti versati lo scorso anno grazie all'applicazione del metodo previsionale, usufruendo anche del bonus di tolleranza del 20% previsto in caso di sforamento;
- Il D.L. 76 del 28.06.2013, convertito nella legge 99 del 09.08.2013, aveva previsto per l'anno 2013 l'aumento della misura degli acconti dal 100% al 101%, mentre il D.L. 30 novembre 2013 n. 133, all'art. 2, poi, aveva poi disposto "un ulteriore incremento dell'acconto IRES ed IRAP pari ad 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 e per quello successivo";
- Per effetto di quest'ultima norma nell'anno 2014 si era computato un acconto del 101,50%;
- Nel 2015 il decreto Milleproroghe aveva prorogato al 30 settembre 2015 il termine entro il quale il Ministero delle finanze avrebbe potuto disporre l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il 2015. Il decreto non è stato emanato. Pertanto nei versamenti degli acconti dall'anno 2015 si era fatto riferimento alla misura ordinaria del 100%;
- La stessa percentuale viene considerata, in assenza di nuove indicazioni normative per gli acconti dell'anno 2021;
- Per evitare l'insorgere in un danno erariale derivante dall'applicazione di sanzioni ed interessi si è
  provveduto, anche in assenza di provvedimento, al versamento, tramite F24 telematico dei saldi
  di imposta 2020 e del primo acconto 2021;

- con decreto presidenziale n. 129 del 02/09/2021 lo scrivente Dott. Ruggero Bartocci è stato nominato, ai sensi dell'art. 7 bis del Regolamento regionale n. 4/2016 e s.m.i. Commissario liquidatore degli II.AA.CC.PP. di Avellino, Benevento, Caserta Napoli e Salerno;
- con determinazione n. 227 del 24.02.2021 era stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2021 fino al 30 aprile, poi prorogato dallo stesso, con determina n°156 del 17.05.2021, fino al 30 giugno e con determina n. 1 del 19.10.2021 fino al 30 novembre 2021;
- gli II.AA.CC.PP. sono, pertanto, allo stato attuale in regime di esercizio provvisorio, durante il quale, oltre le spese correnti in dodicesimi, possono assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- in considerazione dell'obbligatorietà della presente spesa occorre provvedere alla regolarizzazione dei versamenti effettuati alla scadenza, nonché ad autorizzare alla scadenza il versamento del secondo acconto Ires ed Irap;

**VISTE** le relazioni del Titolare dell'Area finanziaria del Dipartimento Acer di Salerno, trasmessa dal Commissario liquidatore pro-tempore al Revisore in data 28.04.2021 (prot. ACER 48753) e 09.07.2021 (prot. ACER n. 77316);

**DATO ATTO CHE** le risultanze della dichiarazione dei redditi esprimono i seguenti dati:

- il conto economico registra una perdita d'esercizio pari a 3.409.864,06 euro;
- a seguito dalle riprese fiscali in aumento e diminuzione ai fini IRES si determina un reddito fiscale pari a 1.204.504 euro;
- l'IRES dovuta per l'anno 2020, applicando l'aliquota agevolata del 12,00% è, pertanto, pari ad €. 144.540;
- Tale importo, al netto di quanto versato in acconto lo scorso anno(€. 141.035) e del credito Ires di cui al quadro RX di Unico 2020(€. 3.505) determina un saldo 2020 pari a zero;
- in relazione agli acconti 2020, calcolati con il metodo previsionale, si registra una differenza da versare di €. 25.618,20 per il primo acconto, di cui €. 19.178,64 ricorrendo al ravvedimento operoso per sforamento del bonus del 20%(€. 719,20 per sanzioni e €. 5,81 per interessi legali) ed €. 33.489,64 per il secondo acconto, di cui €. 22.842,77 con ravvedimento(€. 856,60 per sanzioni ed €. 1,84 di interessi legali).
- il primo acconto IRES per l'anno 2021, pari al 40% del 100,0% del saldo 2020, ammonta ad €. 57.816, maggiorato dello 0,40% per €. 231,26 per complessivi€. 58.047,26

- il secondo acconto IRES per l'anno 2021, pari al 60% del 100,0% del saldo 2020, ammonta ad €. 86.724,00e sarà versato entro il 30 novembre 2021;
- la dichiarazione annuale IVA evidenzia un credito IVA per l'anno 2020, pari a €. 73.968;
- il valore della produzione netta, ai fini IRAP, a seguito dalle riprese fiscali è pari a 3.539.399 euro. L'IRAP dovuta per l'anno 2020, applicando l'aliquota del 4,97% è pari a 175.908 euro;
- l'Ente non vanta alcun credito ed ha versato acconti nel 2020 per €. 175.908. Pertanto si registra un saldo finale pari a zero;
- in relazione agli acconti 2020, calcolati con il metodo previsionale, si registra una differenza da versare di €. 8.859,60 per il primo acconto ed €. 13.840,38 per il secondo acconto. Entrambe le somme sono contenute nel 20% del bonus previsto;
- per determinare l'acconto IRAP per il 2021 va effettuata una scissione tra primo e secondo acconto. Il primo acconto è dato dal 40% del 100,00% di quanto dovuto nel 2020(Rigo IR21) mentre il secondo acconto, è pari al 60% del 100,0% del suddetto rigo;
- pertanto **il primo acconto IRAP per l'anno 2021** sarà pari ad €. 70.363,20, oltre la maggiorazione dello 0,40% di €. 281,45, per complessivi €. **70.644,65**
- il secondo acconto IRAP ammonta invece ad €. 105.544,80e dovrà essere versato entro il 30 novembre 2021;

**RILEVATO CHE** l'operazione suddetta, comporta la necessità di emettere i seguenti documenti contabili:

- 1. un impegno di spesa sul cap. 10701, art. 6, per un importo complessivo di €. 203.879,10, per il pagamento della differenza sul primo e secondo acconto 2020 e per il primo e secondo acconto 2021 IRES, comprensivi delle maggiorazioni dello 0,40;
- un versamento telematico con mod. F24 entro il 30 luglio per €. 117.155,10, oltre €.
   1.575,80 per sanzioni e €. 7,65 per interessi legali, da regolarizzare con mandato di pagamento a valere sul citato impegno;
- 3. entro il 30 novembre 2021 un altro versamento telematico con mod. F24 di €. 86.724,00 da regolarizzare con altro mandato di pagamento a valere sullo stesso impegno di spesa;
- 4. un impegno di spesa sul Cap. U10701, art. 5, per un importo complessivo di €. 198.889,43, per il pagamento della differenza sul primo e secondo acconto Irap 2020 e degli acconti Irap

2021, comprensivi della maggiorazione dello 0,40%;

- 5. un versamento telematico con mod. F24 entro il 30 luglio per €. 93.344,63 da regolarizzare con mandato di pagamento a valere sul citato impegno;
- 6. entro il 02 dicembre 2021 un altro versamento telematico con mod. F24 di €. 105.544,80 da regolarizzare con altro mandato di pagamento a valere sullo stesso impegno di spesa;

**DATO ATTO CHE,** per ordine verbale del Commissario liquidatore pro-tempore, si è provveduto, onde evitare di incorrere in sanzioni per il ritardato pagamento, ad effettuare i versamenti tramite F24 telematico delle imposte;

#### **VERIFICATO CHE:**

• la disponibilità sul macroaggregato degli articoli interessati sulle previsioni definitive 2021 del bilancio 2020-2022 approvato è la seguente:

PREVISIONE 2021: €. 335.970,87

IMPEGNI GIA' ASSUNTI: € 8.190,36

IMPORTO IMPEGNABILE: €. 327.780,51

**DATO ATTO**, pertanto, che la suddetta disponibilità è sufficiente esclusivamente per regolarizzare i versamenti relativi all'integrazione degli acconti Irap ed Ires 2020 e al primo acconto Ires ed Irap 2021, oltre al versamento delle sanzioni e degli interessi e al versamento ma è insufficiente per far fronte anche al versamento del secondo acconto Irap ed Ires 2021;

**DATO ATTO, altresì**, che i provvisori di uscita da regolarizzare n. 249, 252 e 253, 255 e 260 sono i seguenti:

- provv. 249: €. 22.679,20 quale integrazione agli acconti Ires 2020, da imputarsi come segue: Cap. U10701, art. 61 "Ires" per €. 21.954,19, Cap. U10701, art. 41 "sanzioni" per €. 719,20 e Cap. U10701, art. 75 per €. 5,81;
- provv. 252: €. 60.712,07, quale ulteriore integrazione agli acconti Ires 2020 ed integrazione agli acconti Irap 2020, da imputarsi come segue: Cap. U10701, art. 51 "Irap" per €. 22.699,98, Cap. U10701, art. 61 "Ires" per €. 37.153,65, Cap. U10701, art. 41 "sanzioni" per €. 856,60, Cap. U10701, art. 75 per €. 1,84 ;
- provv. 253: €. 58.047,26 quale primo acconto Ires, da imputarsi sul Cap. U10701, art. 61

"Ires";

- provv. 255: €. 70.644,65 quale primo acconto Irap, da imputarsi sul Cap. U10701, art. 51 "Irap"
- provv. 260: €. 192.268,80 quale secondo acconto ires ed irap 2021, da imputarsi al Cap. U10701, art. 61 "ires" per €. 86.724,00 e Cap. U10701, art. 51 "irap" per €. 105.544,80;

RITENUTO di provvedere alla regolarizzazione dei provvisori di uscita n. 249, 252, 253, 255 e 260;

#### **VISTO:**

- il D.P.R. 633/72 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. 43 del D.P.R. n. 600/73;
- L'art. 25, comma 1, della legge 5.8.1978 n° 468;
- il titolo II del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il comma 48 della legge 26.12.1996 n° 662;
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. 17 e 25 del decreto lgs. n. 241/1997;
- il d.lgs. 18.12.1997 n° 471 e 472;
- il D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998;
- 1'art. 5, comma 3, della legge 27.12.2002 n°289;
- la decisione n° 32701 della Direzione Regionale del Veneto del 22.10.2002;
- il decreto legislativo 12 dicembre 2003 n° 344;
- il D.M. 13 luglio 2005;

- il d.l. 30.09 2005 n° 203:
- l'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248;
- il D.M. 2 marzo 2006;
- il d.l. 262 del 02.10.2006;
- il regolamento CE n° 1998/2006;
- i commi 266, 267 e 268 della legge finanziaria n° 296 del 2007;
- l'art. 1, comma 52 e comma 100 della legge finanziaria per il 2008(L. 244/07);
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.11.2008(G.U. 15.01.2009);
- il decreto legge n° 79/2010;
- il D.L. 98 del 06.07.2011;
- il D.L. 6.12.2011 n. 201 "Salva Italia" coordinato con la legge di conversione 22.12.201 n. 214;
- la legge n° 92 del 28.06.2012;
- la legge n° 228/2012;
- 1'art. 8, commi 18 e 19 del D.L. 02.03.2012 n. 16;
- il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/07/2012 n. 98;
- il D.L. 76 del 28.06.2013, convertito nella legge 99 del 09.08.2013;
- il D.L. 30 novembre 2013 n. 133;
- La legge di stabilità 2015(190/2014);

- La legge di bilancio 2017;
- I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n° 13095 del 15 gennaio 2021, n° 28929 del 29 gennaio 2021 e n. 28883 del 29.01.2021;
- il decreto fiscale 193 collegato ala legge di bilancio 2017 (Decreto Legge 22 ottobre 2016) n. 193;
- Il Comma 916 dell'art. 1 della Legge 205/2017;
- il decreto "dignità" n. 87 del 12.07.2018;

# **RICHIAMATE:**

- la risposta ad interpello della Federcasa dell'Agenzia delle Entrate dd. 13 maggio 2003, prot. 2003/76968;
- la circolare Federcasa n° 117 del 17.07.2003;
- le istruzioni per la compilazione di Unico 2021, IRAP 2021, IVA 2021 e le considerazioni sugli accertamenti fiscali delle Agenzie c/o le Aler della Lombardia, pubblicate da Federcasa;

Alla stregue dell'istruttoria compiuta dal Dott. re Antonio Addivinola p.o. area finanziaria, dipartimento di Salerno dell'Acer Campania, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

## **DETERMINA**

Per effetto di quanto esposto in premessa che qui s'intende per riportato e trascritto:

1. Impegnare la spesa relativa all'integrazione dell'acconto 2020 e per il primo acconto 2021 Irap ed Ires rispettivamente sui Cap. U10701, art. 5, U10701, art. 6, U10701, art. 4 e U10701, art. 7, come indicato in premessa e provvedere alla regolarizzazione dei provvisori di uscita generati da F24 telematico;

- 2. Autorizzare il versamento telematico dell'F24 relativo al secondo acconto Ires ed Irap entro la scadenza del 30 novembre 2021 e rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa a regolarizzazione all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- 3. TRASMETTERE la presente al Revisore Unico, quale organo di controllo dell'Ente, per l'apposizione della firma sul modello;

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

**RUGGERO BARTOCCI** 

Salerno, 10/01/2022